

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TICINESE DEI MEDICI DI FAMIGLIA**

### **1 DENOMINAZIONE E SEDE**

**1.1** L'Associazione Ticinese dei medici di famiglia e dell'infanzia (ATIMEF) è un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CCS.

**1.2** L'ATIMEF aderisce alla Associazione dei medici di famiglia Svizzera.

**1.3** La sede dell'associazione è presso il domicilio professionale del presidente in carica.

### **2 SCOPI E OBIETTIVI**

**2.1** In generale L'ATIMEF ha come scopo:

**a)** di promuovere, incoraggiare e tutelare l'adeguata formazione nell'esercizio della professione ed il perfezionamento e l'aggiornamento dei medici di famiglia nel Cantone Ticino;

**b)** di tutelare gli interessi dei medici di famiglia sul piano professionale, politico ed economico;

**c)** di collaborare con le associazioni mantello e consorelle attive a livello nazionale, cantonale o regionale per il conseguimento degli scopi comuni;

**d)** di promuovere l'adesione dei suoi membri alle organizzazioni mantello nazionali.

### **3 MEMBRI**

#### **3.1 Membri ordinari**

**a)** Possono aderire come membri ordinari gli specialisti FMH in medicina interna generale, medicina generale, medicina interna e medicina dell'infanzia e dell'adolescenza, i medici che dispongono di un titolo di perfezionamento riconosciuto come equivalente (segnatamente i medici pratici/generici) ed i medici che comunque esercitino prevalentemente la medicina di famiglia.

**b)** Questa adesione è riservata ai medici che esercitano, a titolo indipendente o dipendente, la medicina di famiglia prevalentemente [ossia per almeno il 50 % della loro attività] nel settore ambulatoriale.

**c)** Qualora necessario il Comitato decide in via definitiva sui titoli di perfezionamento equivalenti e sull'attività ambulatoriale prevalente.

d) I membri ordinari esercitano senza limitazioni i diritti associativi.

### **3.2 Membri straordinari**

**a)** Possono aderire come membri straordinari i medici che stanno svolgendo il perfezionamento per l'ottenimento del titolo FMH in una delle discipline della medicina di famiglia.

**b)** Possono pure aderire come membri straordinari i medici simpatizzanti che, senza adempiere le condizioni dell'art. 3.1, si interessano della medicina di famiglia.

**c)** I membri straordinari ricevono tutte le comunicazioni sociali. Essi partecipano alle assemblee con voto solo consultivo e non sono eleggibili.

### **3.3 Membri onorari**

**a)** I membri, ordinari o straordinari, come pure le persone che si sono particolarmente distinte nel campo della medicina di famiglia possono essere nominati membri onorari dalla assemblea generale.

**b)** I membri onorari ricevono tutte le comunicazioni sociali. Essi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto e non sono eleggibili.

### **3.4 Domanda di adesione**

La domanda scritta di adesione è da presentare al Comitato.

## **4 PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO**

La qualità di membro decade:

**a)** con la presentazione delle dimissioni scritte al Comitato, con effetti dall'esercizio sociale successivo;

**b)** qualora le condizioni di adesione come da §3.1 e §3.2 non fossero più adempiute;

**c)** per espulsione decisa dall'assemblea generale, per motivi d'indegnità professionale o di inadempienza degli obblighi statutari.

## **5 MEZZI, CONTI ED ESERCIZIO SOCIALE**

**5.1** I mezzi dell'associazione provengono:

**a)** dalla quota sociale annuale;

**b)** da donazioni, legati o sovvenzioni.

**5.2** Il conto annuale, composto dal conto economico e dal bilancio, viene allestito dal Comitato.

L'esercizio sociale corrisponde all'anno civile.

**5.3** Ogni responsabilità personale dei soci per i debiti sociali è esclusa.

## **6 ORGANI DELLA SOCIETÀ**

Gli organi della società sono:

- a)** l'assemblea generale (§ 7)
- b)** il Comitato (§ 8)

## **7 L'ASSEMBLEA GENERALE**

**7.1** L'assemblea generale è l'organo superiore dell'ATIMEF.

**7.2** L'assemblea generale è anche un'occasione di incontro, di discussione e d'informazione di tutti i membri.

**7.3** L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno.

Assemblee generali straordinarie sono convocate secondo necessità come pure su richiesta scritta di almeno 1/5 dei membri ordinari con l'indicazione degli oggetti.

**7.4** Le assemblee sono convocate con un preavviso (per lettera, fax oppure e-mail) di almeno 15 giorni, contenente gli oggetti da trattare.

**7.5** L'assemblea generale può validamente deliberare solo sugli oggetti menzionati nella convocazione.

**7.6** Le competenze dell'assemblea sono:

- a)** l'approvazione e la modifica dello statuto;
- b)** l'elezione del presidente, dei membri del Comitato e dei revisori dei conti.

La composizione del Comitato dovrà assicurare una congrua rappresentanza delle singole categorie dei medici di famiglia;

- c)** l'approvazione del rapporto e del conto annuali;
- d)** la fissazione della quota sociale;
- e)** la nomina dei membri onorari;
- f)** l'espulsione dei soci.

**7.7** L'assemblea generale può validamente deliberare indipendentemente dal numero dei membri presenti.

**7.8** Ove non altrimenti disposto dallo statuto, l'assemblea generale prende le sue decisioni e fa le nomine con la maggioranza relativa dei presenti aventi diritto di voto.

Il presidente non ha voto preponderante.

**7.9** La maggioranza dei 2/3 dei presenti avente diritto di voto è necessaria per:

- a)** la modifica dello statuto;
- b)** lo scioglimento dell'associazione;
- c)** l'espulsione dei membri.

**7.10** Votazioni ed elezioni avvengono per voto aperto, tranne nel caso in cui 1/5 degli aventi diritto di voto domandi lo scrutinio segreto.

## **8 IL COMITATO**

**8.1** Il Comitato è composto da 5 a 9 membri, compreso il presidente e nella sua composizione dovrà assicurare una congrua rappresentanza delle singole specialità dei medici.

**8.2** Il Comitato si costituisce da sé, designando un vice-presidente, un segretario e un cassiere.

**8.3** L'ATIMEF è vincolato dalla firma individuale del presidente e dalla firma collettiva a due di vice-presidente, segretario o cassiere.

**8.4** Il Comitato resta in carica per un periodo di 2 anni.

In caso di nomine sostitutive, il membro completa il periodo di nomina del predecessore.

I membri del Comitato sono rieleggibili, di regola non oltre 5 periodi consecutivi.

**8.5** Il Comitato può validamente deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri.

Esso delibera con la maggioranza relativa dei voti dei presenti. In caso di parità, il presidente ha voto preponderante.

**8.6** Il Comitato:

- a)** cura gli interessi dell'ATIMEF, in base allo statuto e agli obiettivi a breve, media o lunga scadenza fissati dal Comitato stesso o dall'assemblea;
- b)** rappresenta l'ATIMEF secondo le facoltà concesse dallo statuto;

- c)** cura i rapporti con le altre organizzazioni, con i partners sociali e con le autorità pubbliche;
- d)** promuove l'informazione ai suoi membri e al pubblico;
- e)** designa i rappresentanti e i delegati dell'ATIMEF nelle organizzazioni alle quali essa è affiliata;
- f)** decide e mette in atto l'eventuale iscrizione dell'ATIMEF nel registro di commercio;
- g)** esercita tutte le competenze che lo statuto o decisioni puntuali dell'assemblea non delegano ad altri organi.

## **9 ENTRATA IN VIGORE**

Questo statuto, approvato dall'assemblea generale straordinaria della Società Ticinese di medicina generale del 23 marzo 2010, entra immediatamente in vigore e sostituisce lo statuto datato 9 dicembre 1999.

*Il presidente: Dr. med Alberto Chiesa*

*Il segretario: Dr. med Alberto Molto*